COMUNE DI BISIGNANO

PROVINCIA DI COSENZA

PIAZZA COLLINA CASTELLO - Tel. 0984/951386 - Fax. 951178 - P.I. 00275260784

SETTORE II

DETERMINAZIONE

N. 01 del 02.01.2013

OGGETTO: Affidamento diretto della gestione della Casa di Riposo "V.Giglio" con annessa Casa Famiglia. Stipula contratto con la Società "Bisignano Servizi s.r.l."

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 31.03.2008, è stata istituita e costituita ai sensi degli artt. 113 e 113 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la Società "Bisignano Servizi S.r.l.''con socio unico, da assumere quale assegnataria ed affidataria dei servizi pubblici destinati a rispondere ad esigenze pubbliche di utilità sociale ed in particolare dell'attività diretta alla gestione globale della "Casa di Riposo per anziani "V.Giglio" con annessa Casa Famiglia" nonché alle attività di servizi ulteriori, complementari e connessi alla predetta attività, compatibili con i contenuti propri dell'oggetto sociale che potranno essere indicati nel contratto di servizi:

CHE con propria determinazione n. 142/2008 è stato approvato lo schema contrattuale con la Società Bisignano servizi S.r.l. per l'affidamento diretto della gestione globale della "Casa di Riposo per anziani "V.Giglio" con annessa Casa Famiglia con decorrenza 01/05/2008 per la durata di anni quattro, con scadenza il 01/05/2012;

CHE con determinazione n° 102 del 304/2012 detto contratto è stato prorogato per mesi due e con successiva determinazione n° 188 del 11/07/2012 è stato prorogato per ulteriori mesi sei, con scadenza 31/12/2012;

CHE con atto deliberativo n° 300 del 19/12/2012 la Giunta Municipale ha demandato a questo Settore di provvedere a tutti gli adempimenti gestionali di competenza per il rinnovo del contratto in essere con la Società "Bisignano Servizi S.r.l." con socio unico, al fine di assicurare le prestazioni oggetto dello stesso contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, secondo lo schema contrattuale già predisposto, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2017;

VISTA la normativa vigente, in ordine alla gestione dei servizi pubblici locali e delle società in house, dettagliatamente descritta e riportata nell'atto deliberativo suddetto;

CONSIDERATO che bisogna procedere alla stipula del contratto per l'affidamento diretto, secondo il seguente schema che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

CHE il costo per la gestione complessiva e globale dei servizi, intendendosi per gestione globale l'insieme di prestazioni, anche individuate separatamente, che nel loro insieme rappresentano tutte le attività, compresa quella amministrativa che compongono la gestione della singola struttura, alla data del 30/04/2008 è stato quantificato in € 26.100,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, come previsto dalla legislazione vigente:

RILEVATO che tale importo deve essere adeguato agli indici ISTAT in vigore al 31/12/2012 e rivalutato in base alle variazioni delle retribuzioni contrattuali intervenute nel periodo: Aprile 2008/Dic. 2012;

CHE il corrispettivo deve intendersi esente da IVA ai sensi dell'art. 10 n. 21 del DPR n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Bilancio 2013 in fase di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti

VISTO lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per la disciplina dei

VISTO il Decreto Sindacale con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del 2° Settore:

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento di:

procedere all'affidamento diretto per il periodo 01/01/2013-31/12/2017 alla Bisignano Servizi S.r.l. al fine di assicurare le prestazioni oggetto del contratto in essere, alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard;

di approvare l'allegato schema contrattuale per il rinnovo dell'affidamento diretto della gestione dei servizi globali della Casa di Riposo "V.Giglio" con annessa Casa Famiglia;

- di procedere alla stipula del contratto con la Società "Bisignano Servizi S.r.l." con Socio Unico, con sede in Piazza C. Castello n. 1, in esecuzione della volontà della Giunta Municipale, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente;

di dare atto che la spesa occorrente, pari ad € 26.100,00- oltre rivalutazioni ISTAT come previsto dalla legislazione vigente- sarà finanziata da corrispondente entrata finalizzata, prevista nel Bilancio dell'esercizio 2013, in fase di formazione;

di trasmettere copia del presente atto:

a) Al Sig. Sindaco;

b) Al Segretario Generale;

- Di precisare che il presente atto diviene eseguibile dopo il visto del responsabile del servizio

IL RESPONSABILE DI PROC. F.to Dott. Agatina Bentivedo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II Fortunato Bisignano

VISTO: di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria e dà esecutività alla presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n.267: "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI

Si attesta che la spesa occorrente, finanziata da corrispondente entrata finalizzata, è disponibile sul Bilancio dell'esercizio 2013, in fase di formazione;

Bistanano li. (

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. Guido Francesco

E' copia conforme, all'originale

Bisignano li, 02

RESPONSABILE DEL SETTORE II Fortunato Bisignano

	Repubblica Italiana	
	COMUNE BISIGNANO	
	PROVINCIA COSENZA	
	N. di rep.	
	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI	
	GLOBALI DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI "V.GIGLIO"	
	CON ANNESSA CASA FAMIGLIA.	

	L'anno duemilatredici, addi del mese di,alle ore	
i	n Bisignano (CS), presso la sede del Comune di Bisignano ,ubicata in Piazza	
(Collina Castello	-
	AVANITY	
D	ott. Angelo Pellegrino, Segretario G	
au	ott. Angelo Pellegrino, Segretario Generale del Comune di Bisignano,	
de	torizzato a ricevere gli atti dell'Ente ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c),	
Со	D.Lgs. 18/08/2000, n.267, domiciliato per la Sua carica presso la sede del mune di Bisignano.	
	di Bisignano, senza l'assistenza dei testimoni per assistenza	
	a di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,	
1)	SONO COMPARSI	
Dage	il Sig. Bisignano Fortunato nato a Bisignano il 25.10.1952, C.F.	
	nella sua qualità di Responsabile 1 1 77	
	Disignano, domiciliato per la sua funzione pello se le la	
	gaste e stipula il presente contratto in nome e par	
di Bis	ato per brevità anche "IC"	
	restricted anche "Comune";	
2) II S	ig nato a il, C.Fa	
	, с.г	
	1	

	Consiglio di Amministrazione, della recipie
1	Socio Unico, con sede legale in Bisignano Servizi S.r.l." con
	Socio Unico, con sede legale in Bisignano (CS) Piazza Collina Castello, partita I.V.A. n. 02924790781, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cosenza 020247888
	Registro delle Imprese di Cosenza 02924790781, R.E.A. <u>198840</u> , di seguito indicata anche "Società".
-	수입하다. 그리고 있다면 하는데 이번에 가장하다면 하는데 이번에 가장하는데 그는데 이번에 되었다면 하는데 이번에 가장하는데 그런데 하는데 하는데 이번에 가장하는데 그런데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는
	Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini della cui
	ricevere questo atto, ai fini del quale chiedono che venga repertoriato e
	registrato.
	Che con delib
	Che con deliberazione del Consiglio Comunale nº 9 del 31.03.2008 è stato
	Bisignano Servizi S r 1 "
	Che con ATTO del notaio Dott. Leucio Gisonna di Cosenza, Rep. n.308964 Racc. n. 51283 del 22,04 2008
	Racc. n. 51283 del 22.04 2008
	Racc. n. 51283 del 22.04.2008, veniva costituita la società "Bisignano Servizi S.r.l." con Socie III.
	Servizi S.r.l." con Socio Unico, interamente partecipata dal Comune di Bisignano.
	Che, pertanto, è stata istituita e quindi costituita ai sensi degli artt. 113 e 113 bis del
	D.lgs. n. 267/2000, la Società "Bisigne S
a	D.lgs. n. 267/2000, la Società "Bisignano Servizi S.r.l." con socio unico, da
	od allidataria dei servici
-	attitua sociale, tra cui la gestione delle
	Casa Famiglia
Ch	ne con deliberazione del Consiglio Come di
ind	ividuati tra i consiglieri esa del 21.05.2012 sono stati
	comunali i tre com-
	producta societa.
Qua	unto sopra premesso, si conviene e stipula quanto segue.
	Tactilo segue.

	Art. 1- Premessa.
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
	Art. 2 – Oggetto del servizio.
	1.Il presente contratto regola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 113 e 113 bis
	del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i rapporti tra il Comune di Bisignano e la
	società "Bisignano Servizi S.r.l." con socio unico, per la gestione globale
	dei servizi della Casa di Riposo per anziani "V.Giglio" con annessa Casa
	Famiglia, così come risulta previsto nel Regolamento della Casa di Riposo
	approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 149 del 04.11.1982,
	modificato con successiva delibera nº 147 del 23/05/1987 e con delibera n. 89
	del 16.12.1991 con tutto quanto previsto dal regolamento per la gestione dei
	servizi socio-assistenziali-residenziali (Legge Regionale n° 5/87 e legge
	328/2000), nonché tutti i servizi necessari per la gestione della Casa Famiglia
	per il recupero dei dimessi O.P. annessa alla Casa di Riposo e comunque, la
	copertura di ogni servizio necessario al buon funzionamento di tutta la .
	struttura per come previsto dalla normativa vigente, come di seguito indicato:
	2. Il servizio ha per oggetto tutte le attività riconducibili alle seguenti
	Prestazioni socio assistenziali con personale ausiliario:
	a) Riattivazione e prevenzione complicanze ipomobilità/igiene personale:
	- levata assistita, ove necessaria, con passaggio dell'utente
,	letto/carrozzina e viceversa;
	- vestizione/svestizione assistita;
-	- spostamento nell'ambito della struttura per soddisfacimento bisogni
	fisiologici fondamentali;
	- igiene personale sia ordinaria che straordinaria;
	2

	- somministrazione pasti;	
	- frizioni cutanee e mobilizzazione passiva su indicazione e	
	supervisione sanitaria;	
	- accompagnamento fuori e all'interno della struttura ai fini della	
	risocializzazione e della riattivazione motoria;	
	b) Servizi di aiuto generico:	
	- igiene dell'ambiente della struttura;	
	- igiene cambio della biancheria;	
	- igiene del vestiario, stiratura e piccoli lavori di cucito;	
	- preparazione e somministrazione pasti;	
	- attività di segretariato;	
	- servizio di barbiere almeno due volte la settimana;	
	- animazione;	
0	3. I servizi oggetto del presente contratto costituiscono attività di interesse	
	pubblico.	
	4. Nello svolgimento dei servizi affidati, la Società garantisce lo sviluppo e il	
	potenziamento della fondamentale funzione sociale che li caratterizza, anche	
	in relazione ai nuovi bisogni espressi dalla collettività, ed il rispetto dei	
	principi ed obblighi previsti dal presente contratto.	
	5. Il Comune potrà affidare alla Società, nell'ambito del servizio di gestione	
	della Casa di Riposo con annessa Casa Famiglia, ulteriori servizi	
	complementari o comunque connessi all'oggetto del presente contratto, che	
	verranno disciplinati con separati accordi.	· (2)
	Art. 3 – Durata del contratto.	}
	1. Il Contratto ha durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dal 01.01.2013,	

	salvo disdetta inviata da una delle parti all'altra mediante raccomandata a.r.
	con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
	2. Alla scadenza il contratto è rinnovabile per iscritto e per espressa
	pattuizione delle parti. Il rinnovo espresso, salve pattuizioni scritte difformi, si
	intende riferito all'intero contenuto del presente contratto e a tutte le sue
	condizioni. E' escluso il tacito rinnovo.
	3. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma successivo, in caso di scioglimento
	della Società la stessa dovrà immediatamente consegnare al Comune la Casa
	di Riposo per anziani "V.Giglio" con annessa Casa Famiglia, in perfetto stato
	di efficienza.
	4. Al fine di evitare interruzioni nella prestazione del servizio, in caso di
	scioglimento per qualsiasi ragione del presente contratto o di mancato
	rinnovo, la Società è tenuta, qualora richiesto dal Comune, ad assicurare le
	prestazioni oggetto del presente contratto alle medesime condizioni
	economiche e nel rispetto dei medesimi standard fino all'assunzione del
	servizio da parte del nuovo affidatario indicato dal Comune di Bisignano.
	Art. 4 – Principi ed obiettivi.
	1. Nell'erogazione del servizio pubblico ad esso affidato la Società si impegna
	ad uniformarsi progressivamente al rispetto dei principi fondamentali di
	eguaglianza, di imparzialità, di continuità, di partecipazione, di efficienza ed
-	efficacia e di economicità sull'erogazione dei servizi, nonché del rispetto delle
	norme vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza e di tutte le prescrizioni
	emanate dal Dipartimento Settore Sociale della Regione Calabria, di tempo in
	tempo vigenti.
	2. Ogni rapporto di Servizio esistente tra la Società e il Comune è regolato in
	5

	conformità delle vigenti disposizioni pubblicistiche e di settore e, per quanto	
	non diversamente disposto, dalle norme civilistiche.	
-	3. La Società nell'espletamento del servizio e nel rispetto delle finalità	
	statutarie si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:	
	garantire un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziali nella	
	struttura, al fine di consentire un livello soddisfacente della qualità di vita agli	,
	ospiti della stessa;	-
	• promuovere, organizzare ed attuare all'interno della struttura iniziative	
	d'educazione sociale tesi a migliorare le condizioni psico-fisiche degli	
	*utenti;	
	mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della-qualità di	
- -	vita degli ospiti della struttura;	
	valorizzare la struttura quale centro di eccellenza per i servizi socio-	
	assistenziali per la salute e il benessere degli utenti;	
_	• attivare, in accordo con la A.S.L., il Comune e/o altri soggetti	,
	competenti in materia, il servizio di prenotazione delle prestazioni	
	sanitarie e di erogazione di servizi sanitari di supporto.	
	4. Gli obiettivi sopra esposti sono funzionali all'avvio di un processo di	
	miglioramento continuo dell'efficacia, socialità e qualità dei servizi offerti,	
-	che la Società è tenuta a porre in essere.	
	5. La Società, nell'ambito della propria attività istituzionale ed ai fini di una	
	corretta informazione socio-assistenziale degli utenti, si impegna a collaborare	
	con gli organismi del Comune, competenti in materia di tutela del benessere	
	psico-fisico, nonché con l'Azienda Sanitaria Locale operante nel territorio di	
	riferimento.	
	6	6. 0.

	6 I a attività ai convini que ceti delle Conietà resumente appletati della il materiale	
-	6. Le attività e i servizi erogati dalla Società, verranno espletati nel rispetto dei	
-	corretti principi di equilibrio economico-gestionale.	
-	Art. 5 – Ruolo del Comune.	
-	1. Il Comune è, e resta, titolare della Casa di Riposo per Anziani "V.Giglio"	
	con annessa Casa Famiglia, la cui gestione è affidata in esclusiva alla Società.	
	2. Al Comune competono le funzioni di indirizzo e di controllo in base alla	
	legislazione in vigore.	
	Art. 6 – Ubicazione dell'attività.	
	La sede della Casa di Riposo per Anziani "V.Giglio" con annessa Casa	
	Famiglia è ubicata in Bisignano (CS) ,Corso Italia n° 78	
	Art. 7 – Avvio e continuità del servizio.	
	1. Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto	
-	pubblico e per nessuna ragione dovrà essere sospeso o abbandonato.	
	2. La Società esonera il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole o	
-	dannosa derivante dall'interruzione o sospensione del servizio.	
	Art. 8 – Obblighi del Comune	
- 39	1. Il Comune si impegna ad agevolare il migliore espletamento del servizio da	
	parte della Società con particolare riferimento all'adozione tempestiva dei	
	provvedimenti ed alla cura degli adempimenti utili e necessari allo	
_	svolgimento del servizio nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.	
	2. Il Comune consentirà, inoltre, il più ampio e agevole accesso a tutte le	
	informazioni in suo possesso, nel rispetto delle vigenti normative anche in	
tra parameter	materia di privacy.	
	3.Il Comune si impegna a mettere a disposizione della "Società" l'intera	
	struttura, sita in Bisignano, C.so Italia n. 78, completa di mobili, arredi ed	
	7	

	attrezzature, come da inventario in atti d'ufficio, da intendersi qui richiamato	
*	per costituirne parte integrante e sostanziale anche se non materialmente	
a .	allegato.	
	Art. 9 – Obblighi della Società.	
	1. La Società si impegna a collaborare con il Comune per approntare	
	tempestivamente ogni necessaria ed idonea documentazione nonché fornire	
	eventuali informazioni o notizie, in possesso della società, che risultino utili	
	allo stesso per l'espletamento delle funzioni che gli sono proprie, anche se non	
	direttamente connesse ai servizi regolati dal presente contratto.	
- 1	2. La Società si obbliga a prestare il servizio e le attività indicate nel presente	
	contratto e nello Statuto societario nel rispetto di tutte le norme di legge nelle	
	materie oggetto del servizio e inerenti allo stesso (sanitario, fiscale,	
	previdenziale, tutela della privacy, sicurezza nel luogo di lavoro, ecc.).	
	3. La Società si obbliga a garantire la qualità del servizio e di tutte le attività	
	prestate. Il Servizio dovrà essere gestito direttamente dalla Società attraverso	
	il ricorso a risorse umane e materiali reperite attraverso contratti ai sensi di	
	legge.	
	4. Il servizio dovrà essere assicurato per il numero della capacità ricettiva	
	complessiva di 44 (quarantaquattro) unità di ambo i sessi, di cui 12 (dodici)	
	unità appartenenti alla Casa Famiglia D.M., salvo variazioni e/o ampliamenti	
	della struttura in aumento in corso di gestione, autorizzate dagli Organi	
	preposti, che saranno disciplinati con appositi contratti aggiuntivi.	
	5.Nel caso in cui il numero degli ospiti complessivo delle due strutture,	
	dovesse scendere al di sotto delle 33 (trentatré) unità, si procederà alla	3
	riquantificazione dell'importo dell'affidamento,in proporzione alle unità	
	8	

**	presenti in rapporto a 33 (trentatré) ospiti e tale importo verrà sottratto per	
	ogni unità inferiore a 33 (trentatré) dall'importo iniziale mensile. Allo stesso	
	modo si procederà alla riquantificazione in aumento, qualora il numero degli	
	ospiti dovesse aumentare al di sopra delle 33 unità. L'applicazione di tale	
-	riduzione e/o aumento, avverrà dopo l'assenza continuativa o l'incremento	
	di qualsivoglia ospite per almeno 10 giorni.	
	6.Il personale impegnato per le prestazioni sopra descritte dovrà possedere le	
* ***	seguenti competenze e professionalità:	
-	a) capacità di sapersi relazionare correttamente con l'ospite e la famiglia;	
	b) capacità di lavorare in equipe con gli altri operatori e con le altre	
	professionalità;	
	c) capacità di individuare e segnalare situazioni di rischio degli utenti;	
	d) capacità di fornire elementi utili sull'efficienza degli interventi rispetto ai	
	bisogni e al corretto utilizzo delle risorse.	
	7.Il personale dovrà essere in numero adeguato all'articolazione dell'orario di	
	lavoro, nonché possedere i requisiti fisici sanitari che lo rendono idoneo alle	
	prestazioni proprie del servizio;	
	8.La gestione del servizio dovrà essere garantita 24 ore su 24 di tutti i giorni	*
	ricadenti nel periodo di durata del contratto.	
	9.Il Comune potrà richiedere un aumento delle prestazioni e una diversa	
	articolazione degli orari sulla base di accertate esigenze del servizio. In questo	
	caso formulerà la propria richiesta con almeno 30 giorni di anticipo sulla data	
	prevista per il potenziamento o variazione, salvo diverso accordo tra le parti.	
	10.Tutto il materiale necessario allo svolgimento dei servizi oggetto	8
	dell'affidamento è a carico della Società.	

	11.La manutenzione ordinaria della struttura e la cura del parco, rimangono a	
		-
-	carico della Società per tutta la durata del contratto.	
	Oneri a carico della Società:	*
	1) Energia Elettrica;	
	2) Spese telefoniche;	
	3) Spese gas metano;	
	6) Sostituzione della biancheria usurata (lenzuola, federe, coperte, copriletto,	
	tovaglie da tavola. ecc).	,
	7) Canone RAI;	
	8) Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;	
	9) Eventuali altri oneri previsti dalla legge vigente;	
	10) Canone acqua potabile;	
	11) Tassa Spazzatura.	
	12.La Società si impegna ad effettuare la voltura delle utenze Enel, Gas	*
	metano, Telecom, ecc;	,
	13. La Società dovrà, altresì, acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per	
	l'esercizio dell'attività.	
	14. Sono a carico della Società tutti gli obblighi finanziari, previdenziali,	
	assicurativi, fiscali, ecc. inerenti alla gestione del servizio affidato.	
	15. La Società dovrà inviare al Comune, entro la data prevista per	
	l'approvazione del bilancio, una dettagliata relazione sull'attività svolta nel	
	corso dell'anno.	. ,
	Art. 10 – Rapporti con i terzi – Divieto di cessione.	
	1. La Società non potrà trasferire o cedere il presente contratto, i diritti o gli	
	obblighi da esso derivanti o una parte di essi a terzi.	
	10	

,	2. Il Comune di Bisignano, pur rimanendo titolare del diritto d'esercizio della
	Casa di Riposo per anziani con annessa Casa Famiglia, resta completamente
	estraneo ai rapporti tra la Società ed i suoi appaltatori e/o fornitori e personale
-	impiegato, così che eventuali divergenze ed accordi conclusi con loro non
or or or	daranno diritto alcuno di avanzare richieste o pretese di alcun genere o
	sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune di Bisignano.
-	Art. 11 – Responsabilità
*	1. La Società è il solo ed unico responsabile della corretta, economica ed
	efficiente gestione della Casa di Riposo per Anziani "V.Giglio" con annessa
	Casa Famiglia nello svolgimento dei servizi da questa garantiti,
	nell'osservanza delle normative vigenti in materia e delle disposizioni del
	presente contratto di servizio.
	2. La Società si impegna ad osservare tutte le norme che disciplinano la
_	gestione della Casa di Riposo e/o che comunque abbiano attinenza con lo
	svolgimento dei servizi da questa garantiti.
-	3. La Società solleva il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dalla
_	gestione della Casa di Riposo con annessa Casa Famiglia e dallo svolgimento
	dei servizi affidati, per+tutti i danni che dovessero derivare a persone,
_	dipendenti e utenti e a cose per ed a causa delle attività esercitate nella
_	struttura.
	Art. 12 – Rapporti economici e finanziari
_	Il costo per la gestione complessiva e globale dei servizi,intentendosi per
_	gestione globale l'insieme di prestazioni, anche individuate separatamente,
	che nel loro insieme rappresentano tutte le attività, compresa quella
_	amministrativa, che compongono la gestione della singola struttura, è fissato
	11

•	
*	in 6.26.100 or
,	in € 26.100,00 (ventiseimilacento/00) mensili, da rivalutare annualmente in
*	base agli indici ISTAT, come previsto dalla legislazione vigente. Detto
-	corrispettivo deve intendersi esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10,n. 21, del
	D.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni.
-	Art. 13 - Controllo e vigilanza.
	Il Comune potrà, in qualsiasi momento e tramite gli uffici competenti,
-	verificare che le modalità di gestione globale dei servizi della Casa di Riposo
2.	e/o lo svolgimento dei servizi da queste garantiti siano eseguiti con diligenza
	ed appropriatezza, e la Società dovrà collaborare a detta attività fornendo tutte
	le informazioni necessarie.
·	Art. 14 - Rapporti con l'utenza.
ć 	1. Tutti i rapporti con l'utenza della Casa di Riposo ed i fruitori dei servizi da
-	questa garantiti sono demandati alla Società che li affronterà e li risolverà
	autonomamente nel rispetto delle relative logiche di qualità del servizio.
-	2. In sede di relazione consuntiva la Società dovrà evidenziare in maniera
	sintetica al Comune i reclami, le osservazioni o le proposte avanzate dagli
	utenti e le eventuali conseguenti azioni adottate.
-	Art. 15 – Risoluzione del Contratto
-	1. La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.:
	- nell'ipotesi di grave inadempienza da parte della Società nella gestione
	del servizio ed agli obblighi del presente Contratto;
_	- ricorso all'abusivismo professionale o al lavoro irregolare;
-	- reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
-	- inosservanza del divieto di cessione del contratto;
	- scioglimento per qualsiasi causa della Società;
	12
	1

	- nel caso di assoggettamento della società a fallimento o altra procedura
	concorsuale.
	2. La risoluzione del Contratto, fatto salvo il diritto del Comune al
	risarcimento del danno subito, comporta, oltre alla revoca del servizio ed
	all'estinzione del diritto alla gestione della Casa di Riposo, la restituzione al
111	Comune di tutti i beni mobili ed immobili conferiti dallo stesso.
	Art. 16 - Revoca del contratto
	1. Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse il Comune può
	revocare alla Società la gestione e/o lo svolgimento di uno o più servizi
	garantiti dalla Casa di Riposo.
	2. Nel caso di revoca della gestione della Casa di Riposo e di tutti servizi da
	queste garantiti, il presente contratto è risolto di diritto.
	Art. 17 – Spese.
	1. Sono a carico della Società tutte le spese inerenti e conseguenti alla
	stipulazione e registrazione del presente Contratto, nonché quelle per gli atti
	relativi all'esecuzione del Contratto stesso.
	2. A carico esclusivo della Società restano altresì le tasse, le imposte e in
	genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel
	futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del Contratto stesso.
-	Art. 18 – Sanzioni
	Il Comune di Bisignano, in caso di violazione degli obblighi di cui al presente
	contratto e laddove ritenga non ricorrere alcuna delle fattispecie di cui al
	precedente articolo 15 potrà applicare una penale in relazione alla gravità
	dell'inadempimento senza obbligo di preventiva messa in mora.
	La penale non potrà essere superiore all'importo di euro 5.000 (cinquemila).
	12

	Art. 19 - Definizione delle controversie.	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito	
	all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, possono essere	
	deferite ad una commissione arbitrale composta da tre membri di cui due	
	nominati dalle parti e uno di comune accordo.	
	In caso di esito negativo della commissione è esclusivamente competente il Foro di Cosenza.	
	Del presente Atto io Segretario generale rogante ho dato lettura alle Parti che,	
	a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me	
	Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati	
	richiamati e non allegati (inventario), avendo esse affermato di conoscerne il	
	contenuto.	
	Questo Atto consta di n. 14 intere facciate, in parte dattiloscritte da persona di	
	mia fiducia ed in parte manoscritte da me Segretario rogante, oltre quanto di	
	questa.	
	Sig. Bisignano Fortunato	-
	Sig. Vocaturo Franco	
	IL SEGRETARIO ROGANTE	
+	Dott. Angelo Pellegrino	
-		
	14	-